



## COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)

---

**ORDINANZA SINDACALE**

**SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

**ORDINANZA NUMERO 30 DEL 29-05-2020**

**OGGETTO:** MISURE PER STABILIMENTI BALNEARI, STRUTTURE A SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE, SPIAGGE LIBERE E ZONE BALNEABILI - EMERGENZA COVID-19.

### **IL SINDACO**

**VISTI:**

- l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid - 19;
- il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;
- I D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, art. 3, comma 6 bis, 25 marzo 2020 n. 19 e 16 maggio 2020 n. 33, recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19;

**RICHIAMATI** i D.P.C.M. in data 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020 rivolti a dettare disposizioni attuative dei predetti decreti legge;

**RICHIAMATE**, altresì, le Ordinanze del Presidente della Regione Liguria tutte in materia di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid 19 ed in particolare l'ordinanza n. 32 del 20 maggio 2020 ad oggetto “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19 relative alla attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 17 maggio 2020”, con la quale è stata confermata l'adozione sul territorio regionale delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, linee guida alla stessa allegate;

**VISTA** la legge regionale n. 13 del 28 aprile 1999 ad oggetto “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e conservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti”;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 9 aprile 2002 con cui è stato approvato il piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (P.U.D.);

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 21 maggio 2004 e s.m.i. di approvazione delle “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari” e la deliberazione di Giunta regionale n. 156 del 15 febbraio 2013 di approvazione delle “Linee guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate”, come modificata con DGR n. 1057 del 5 agosto 2013 e n. 423 del 27 marzo 2015;

**VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale n. 422 del 22 maggio 2020 ad oggetto “Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere limitatamente alla stagione balneare 2020” e n. 2423 del 22 maggio 2020 ad oggetto “Linee guida per modalità di accesso e gestione delle spiagge libere per la stagione balneare 2020” con la quali Regione Liguria, nell’ambito delle proprie competenze ex l.r. n. 13/1999 in materia di adozione di direttive e linee guida per assicurare l’uniformità de il coordinamento delle funzioni amministrative esercitate dagli enti locali, fornisce indirizzi operativi ulteriori a quanto già indicato nelle linee guida allegate alla precitata ordinanza n. 32/2020, in considerazione della specificità del litorale regionale e degli impianti di balneazione esistenti;

**VISTA** l’ordinanza del presidente della Regione Liguria n. 33 del 22 maggio 2020 in virtù della quale, per la sola stagione balneare 2020, , al fine di poter meglio gestire il distanziamento sociale e garantire un migliore controllo dell’affollamento nelle spiagge libere attrezzate, in deroga all’art. 11 ter della l.r. 28 aprile 1999, n. 13 e s.m.i. ed alla DGR n. 512 del 21 maggio 2004, il Comune può autorizzare il gestore ad occupare con le sue attrezzature da spiaggia anziché il 50% il 70% del fronte mare e dell’area in concessione;

**VISTO** il Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, di cui alla Deliberazione C.C. n. 13 del 24/03/2010 in variante al precedente Progetto di utilizzo delle spiagge, come modificato, alla luce del nulla osta regionale, con deliberazioni di C.C. n. 3 del 4/3/2014 e n. 40 del 23/7/2014;

**VISTA** l’ordinanza dirigenziale n. 189/2015 (ordinanza balneare);

**PRESO ATTO**, in particolare del disposto di cui all’art. 3 comma 2 del Decreto Legge n. 19/2020, che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purché mantenuto nell’alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitato in maniera conforme a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l’economia nazionale;

**PRESO ATTO**, dell’articolo 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 che vieta ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti diretti a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

**RITENUTO** quindi disciplinare la gestione e la fruizione degli stabilimenti balneari, delle strutture a servizio della balneazione, delle spiagge libere e delle altre aree balneabili, secondo l’obiettivo primario di evitare assembramenti e di assicurare le misure di distanziamento interpersonale di dipendenti, addetti e clientela, a tutela della salute pubblica e salvaguardando al contempo l’occupazione e l’immagine turistica locale, declinando secondo le specificità del territorio comunale le indicazioni di cui ai sopracitati provvedimenti regionali;

**CONSIDERATO** quindi di dover fornire adeguati e chiari indirizzi operativi agli operatori del settore balneare e degli utenti delle spiagge, nonché agli organi comunali preposti al controllo, per una fruizione del litorale in linea con i precitati obiettivi;

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000;

## **ORDINA**

### **I - STABILIMENTI BALNEARI E STRUTTURE A SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE**

A. I gestori sono tenuti a rispettare le prescrizioni stabilite con ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 32 del 20 maggio 2020 che di seguito si riportano:

- predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.

- E' necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto;

- Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5°;

- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi) in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;

- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Se possibile, organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;

- Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni, o altri sistemi di ombreggio, in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo);

- Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m;

- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc, comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto;

- Le attrezzature come ad es. lettini, sdraio, ombrelloni ecc. vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita a ogni fine giornata;

B. In applicazione dell'ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 33 del 22 maggio 2020 i gestori delle spiagge libere attrezzate sono autorizzati ad occupare con proprie attrezzature da spiaggia fino a un massimo del 70% del fronte mare e dell'area in gestione, previa richiesta al Comune che valuterà detto ampliamento caso per caso. Gli stessi eserciteranno la propria vigilanza sul corretto comportamento degli utenti della spiaggia anche con riferimento alla porzione di arenile lasciata libera;

C. In applicazione della deliberazione Giunta Regionale n. 422 del 22 maggio 2020 i gestori e i fruitori delle spiagge dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- la fascia di libero transito deve essere lasciata libera da ogni attrezzatura o oggetto, compresi indumenti e asciugamani;
- nella fascia di libero transito non è ammesso sedersi, sdraiarsi o qualsiasi tipo di sosta;
- se non per esigenze legate alla sicurezza non è consentito l'accesso dal mare sulla battigia in una zona diversa da quella di partenza o di alaggio;
- i gestori, al fine di controllare gli ingressi agli stabilimenti balneari e alle spiagge libere attrezzate (strutture a servizio della balneazione) potranno delimitare, con paletti e corde, la propria concessione (o area di gestione) parallelamente alla battigia;

D. Al fine di evitare accessi incontrollati con rischio di assembramenti, ai gestori è consentito delimitare le aree in concessione o in gestione anche con materiale tipo rete o ringhiera. Nelle ore di chiusura è consentito altresì intercludere il transito sulla battigia.

E. I gestori degli stabilimenti balneari potranno vietare l'utilizzo dei servizi igienici da parte di coloro che transitano sulla battigia;

F. E' consentita, previa comunicazione al Comune, l'attività elioterapica in deroga all'inizio della stagione balneare fissato da Regione Liguria per il 3 giugno 2020. Gli stabilimenti balneari e le strutture a servizio della balneazione che effettuano attività elioterapica devono osservare le "linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" previste nell'ordinanza regionale n. 32/2020;

## **II. SPIAGGE LIBERE E ZONE BALNEABILI**

Su tutte le spiagge e zone balneabili (scogliere, moli, piattaforme e simili) del territorio comunale i bagnanti dovranno rispettare le seguenti norme di comportamento:

1) mantenere una distanza interpersonale minima di 1 (uno) metro sia nello stazionamento, sia in ogni spostamento e sosta (sull'arenile, nella battigia, in prossimità di docce, servizi igienici, aree ludiche e spazi destinati alla ristorazione), ove non vigano disposizioni più restrittive in ragione della specifica attività svolta;

2) mantenere la distanza di metri 1 (uno) tra i teli da mare stesi a terra, o equipollenti, a meno che non si tratti di gruppi familiari;

3) lasciare la fascia di libero transito libera da ogni attrezzatura o oggetto, compresi indumenti ed asciugamani; non sedersi, sdraiarsi o comunque sostare nella fascia di libero transito;

4) praticare le attività ludico-sportive sia individuali che di gruppo nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale;

5) è fatto divieto di lasciare incustoditi sulle spiagge materiali di qualunque genere e specie (teli, borse, indumenti, sdraio, ombrelloni...). È fatto altresì divieto di riservare il posto o tenerlo occupato per persone terze;

6) è vietato accedere alle spiagge libere e alle scogliere nella fascia oraria 24-6, fatta eccezione per coloro che praticano pesca sportiva o per comprovate esigenze lavorative.

7) devono essere osservate le norme di comportamento riportate nell'apposita cartellonistica posizionata dal comune.

### **RACCOMANDA**

Ai bagnanti di portare con sé una mascherina, guanti monouso e/o gel igienizzante.

### **INVITA**

I bagnanti alla turnazione tra mattina e pomeriggio nelle spiagge e nelle zone balneabili, ossia a sostare per non più di mezza giornata, in modo da consentire a tutti la possibilità di usufruire della balneazione.

### **III – SANZIONI**

La violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50 ad € 500, con pagamento di forma ridotta di € 100.

La Polizia Locale avrà la facoltà di interdire l'accesso alle spiagge libere e alle zone balneabili qualora il numero delle persone presenti non consenta il rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

### **IV - EFFICACIA**

La presente ordinanza ha efficacia dalla data odierna e sarà in vigore per la durata della stagione balneare.

### **V – REVOCA PRECEDENTI PROVVEDIMENTI**

L'ordinanza sindacale n. 20 del 22/3/2020 è revocata limitatamente al punto 1) con riferimento al divieto di sostare e fermarsi sulle spiagge.

### **MANDA**

al Corpo della Polizia Locale di Santa Margherita Ligure, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, all'Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché al Servizio Affari Istituzionali- SUAP (Commercio) Demanio Marittimo per la divulgazione alle Associazioni di Categoria ed ai gestori;

la notifica via mail della presente a: Regione Liguria; Prefettura; Questura; Comando Carabinieri Santa Margherita Ligure; Comando Guardia di Finanza - Rapallo; Comando Vigili del Fuoco - Rapallo - ASL IV Chiavarese – Dipartimento Igiene e Prevenzione; Dirigenti Settori Comunali; ATP S.p.A.

### **AVVERTE**

che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione; in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell'atto stesso o dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

### **IL SINDACO**

*Paolo Donadoni*

### **ORDINANZA SINDACALE**

**(Dott. Paolo Donadoni)**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi dell' art. 20 D.L. 82/2005 dal Sindaco pro-tempore.

L'ordinanza è stata pubblicata dal            al            .